



Giustizia Sportiva

**DECISIONE N° 1/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Pos. 2/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

RICCIULLI	Avv. Antonio	Presidente
MENNUNI	Avv. Antonio	Componente
GULLOTTA	Avv. Fabio	Componente

Sul Reclamo proposto dall'ASD T.T. COSIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Lombardia emessa in data 23 dicembre 2016, notificata alla parte in data 12 gennaio 2017, all'udienza del giorno 17 gennaio 2017, la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

OMISSIS

P.Q.M.

Accoglie il reclamo ed annulla il provvedimento impugnato.

Si avvale del termine di 10 giorni decorrenti dalla data odierna per il deposito dei motivi della decisione.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma li, 20 gennaio 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

ITTF • ETTU

